

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



---

**CRITERI E MODALITA' PER IL CONFERIMENTO  
DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO  
AL PERSONALE DELL'AREA DEI  
PROFESSIONISTI e DELL'AREA MEDICA**

---

1. Tutti gli incarichi di coordinamento conferiti al personale appartenente all'Area dei professionisti e all'Area medica (di seguito "professionisti"), dipendente a tempo indeterminato dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), vengono attribuiti secondo i criteri e le modalità di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL vigenti.
2. Gli incarichi di coordinamento vengono conferiti ai professionisti con provvedimento degli Organi di cui al successivo punto 9.
3. Il conferimento ai professionisti dipendenti dell'Istituto degli incarichi di coordinamento viene effettuato avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali e delle capacità organizzative, di coordinamento e relazionali, con riguardo alle caratteristiche del posto funzione da assegnare e ai risultati da conseguire, secondo le specifiche e peculiari esigenze di funzionalità delle relative strutture professionali, tenendo conto, ove possibile, della eventuale disponibilità manifestata al riguardo dai professionisti stessi nonché del principio di rotazione degli incarichi, come disciplinato dalle disposizioni dell'Istituto.
4. Tutti gli incarichi di coordinamento sono conferiti ai professionisti a tempo determinato e possono essere riattribuiti nel rispetto di quanto previsto in materia dal Regolamento di rotazione degli incarichi. La durata degli incarichi non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni, fatta salva una diversa durata ove fissata a livello contrattuale. La durata dell'incarico può essere inferiore alla durata minima prevista se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. In caso di primo conferimento ad un professionista di incarico di coordinamento, la durata dell'incarico è pari alla durata minima.
5. La riorganizzazione o ristrutturazione di ciascuna Area professionale o delle sue articolazioni territoriali determina la decadenza dei relativi incarichi di coordinamento e/o di altra posizione organizzativa previgenti, con decorrenza dalla data di conferimento dei nuovi incarichi attribuiti a seguito dell'espletamento delle procedure previste nei presenti "criteri e modalità", purché tali procedure si concludano entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di riorganizzazione o ristrutturazione; decorso tale termine si determina comunque la decadenza dagli incarichi in essere.
6. Nel conferimento degli incarichi di coordinamento ai professionisti si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
7. Il conferimento degli incarichi di coordinamento ai professionisti avviene, nel rispetto della normativa vigente, in base ai seguenti criteri generali:

- a) natura e caratteristiche del posto-funzione da assegnare e degli obiettivi assegnati alla struttura cui attiene l'incarico;
- b) complessità della struttura o del posto-funzione interessato;
- c) attitudini, anche relazionali, e competenza professionale, capacità organizzative e di coordinamento del singolo professionista e percorso formativo dell'interessato rilevati dal "curriculum vitae";
- d) attività svolta in precedenza e relativa valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- e) specifiche competenze possedute;
- f) collegialità dell'esame delle candidature presentate;
- g) rotazione degli incarichi, come disciplinata dalle disposizioni dell'Istituto, la cui applicazione è finalizzata a garantire la piena attuazione del sistema di contrasto alla corruzione (ex art. 1 comma 4, lett. e) della legge 6 novembre 2012 n. 190) nonché la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo della professionalità. Il principio di rotazione può essere temperato con il principio di buon andamento dell'amministrazione;
- h) particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica.

8. Il conferimento degli incarichi di coordinamento ai professionisti è preceduto da interpelli pubblicati sulla *intranet* dell'Istituto.

9. Gli incarichi di coordinamento ai professionisti dell'Istituto sono conferiti secondo il seguente *iter* procedimentale:

- a) il Direttore centrale Risorse Umane, al verificarsi della scadenza o decadenza, di cui al precedente punto 5, di uno o più posti funzione di coordinamento o di altra posizione organizzativa nonché all'atto dell'eventuale istituzione di una nuova posizione - su indicazione dei competenti Organi dell'Istituto – procede alla pubblicazione, sulla *intranet* dell'Istituto, dell'interpello relativo all'attribuzione dell'incarico di coordinamento o di altra posizione organizzativa, indicando tutte le informazioni relative allo stesso nonché i requisiti professionali richiesti;
- b) l'Istituto può avviare la procedura di interpello per l'attribuzione dell'incarico anche prima del verificarsi della scadenza, al fine di assicurare continuità nella copertura del/i posto/i funzione;
- c) i soggetti interessati inviano una manifestazione di interesse e disponibilità, secondo le modalità indicate nell'interpello, entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso, allegando all'istanza, copia del *curriculum* nonché una relazione in cui vengono illustrate le esperienze professionali maturate, ritenute maggiormente significative in relazione all'incarico da svolgere;

- d) alla scadenza del termine per la presentazione delle predette candidature, il Direttore centrale Risorse Umane verifica la correttezza formale delle istanze e dei relativi allegati, trasmessi dai partecipanti ed entro tre giorni lavorativi, invia, al fine dell'espletamento della procedura comparativa, tutta la documentazione:
1. per il conferimento degli incarichi di Coordinatore generale, a una Commissione composta da tre membri, nominata dal Presidente secondo quanto indicato alla successiva lettera e);
  2. per il conferimento di tutti gli altri incarichi di Coordinamento diversi da quelli indicati nel punto 1 e ove previsti negli assetti organizzativi dei rispettivi rami professionali, a una Commissione composta da tre membri, nominata dal Presidente secondo quanto indicato alla successiva lettera f);
- e) la Commissione di cui alla lettera d) punto 1, è composta da tre membri esterni, di cui due designati dal Presidente e uno dal Direttore generale e individuati tra soggetti di chiara valenza professionale e di comprovata esperienza nelle materie proprie del ramo professionale. In mancanza di designazione, nel termine indicato nella relativa richiesta, del membro di competenza del Direttore generale, il Presidente procederà comunque alla nomina della Commissione. Ai componenti della Commissione, non spetta alcun compenso ad eccezione del rimborso – nell'eventualità che qualcuno dei componenti sia residente fuori Roma - delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio entro i limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente presso l'Istituto con riferimento ai dirigenti;
- f) la Commissione di cui alla lettera d) punto 2), è composta dal Coordinatore generale del ramo professionale interessato con funzione di Presidente, da un membro esterno designato dal Presidente e uno designato dal Direttore generale. Qualora si tratti di membri esterni, individuati tra soggetti di chiara valenza professionale e di comprovata esperienza nelle materie proprie del ramo professionale, ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso ad eccezione del rimborso – nell'eventualità che qualcuno dei componenti sia residente fuori Roma - delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio entro i limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente presso l'Istituto con riferimento ai dirigenti.
- g) la Commissione, di cui alla precedente lettera e), esamina le candidature trasmesse dalla Direzione centrale Risorse Umane e, al termine del predetto esame, individua una rosa di candidati non inferiore a tre per l'incarico di coordinamento oggetto di interpellato, da

sottoporre alla valutazione del Direttore generale, che formula in merito la proposta, e del Presidente, che adotta la determinazione di conferimento dell'incarico. L'individuazione della rosa di candidati ha valenza istruttoria e non vincola la valutazione rimessa ai predetti Organi;

- h) la Commissione, di cui alla lettera f), esamina le candidature trasmesse dalla Direzione centrale Risorse Umane e, al termine del predetto esame, individua una rosa di candidati non inferiore a tre per l'incarico di coordinamento oggetto di interpello, da sottoporre alla valutazione del Direttore generale che adotta la determinazione di conferimento dell'incarico. L'individuazione della rosa di candidati ha valenza istruttoria e non vincola la valutazione rimessa al predetto Organo;
- i) la Commissione di cui alle precedenti lettera e) e lettera f), nell'esaminare le candidature, ove ne ravvisi la necessità, può richiedere tutta la documentazione in possesso dell'Istituto relativa a precedenti valutazioni dei candidati;
- j) la Direzione centrale Risorse Umane comunica al candidato prescelto l'esito della procedura.

10. All'interpello possono partecipare i professionisti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) per il conferimento dell'incarico di Coordinatore generale:
  - almeno 12 anni di effettivo servizio nella qualifica;
  - titolarità, per almeno 4 anni, di un incarico di coordinamento centrale o a valenza regionale o metropolitana;
  - collocazione nella seconda fascia funzionale se oggetto dell'interpello è l'incarico di Coordinatore generale dell'Area medica;
- b) per il conferimento degli incarichi di coordinamento centrale e - ove previsto negli assetti organizzativi dei rispettivi rami professionali - regionale e metropolitano, con riferimento alle Aree legale, tecnico-edilizia e statistico-attuariale, almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica professionale;
- c) per il conferimento di tutti gli altri incarichi di coordinamento a livello territoriale dell'Area legale, almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

- d) per il conferimento degli incarichi di coordinamento centrale e di struttura sanitaria complessa dell'Area medica, collocazione nella seconda fascia funzionale. Se all'esito dell'interpello, tali incarichi dovessero risultare ancora vacanti per mancanza o inidoneità dei candidati, sarà effettuato un nuovo interpello al quale potrà partecipare anche il personale collocato nella prima fascia funzionale dell'Area medica. Per il conferimento di tutti gli altri incarichi previsti nella suddetta Area, collocazione sia nella prima che nella seconda fascia funzionale della medesima;
- e) per il conferimento degli incarichi di coordinamento generale, centrale, regionale, metropolitano e distrettuale - con riferimento all'Area legale - è richiesta, altresì, l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- f) Non possono partecipare alla procedura di interpello i professionisti:
  - 1. che abbiano riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'interpello medesimo, ad esclusione di quelle di cui all'art. 2, comma 5 del vigente Regolamento di disciplina o che risultino sospesi dal servizio ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di disciplina;
  - 2. che, nelle more della definizione dell'interpello, risultino destinatari dei precitati provvedimenti sanzionatori e/o cautelari, ad eccezione di coloro che, avverso i predetti provvedimenti abbiano proposto impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria, per i quali si procederà ad ammissione con riserva.

11. Il professionista che, a seguito del conferimento dell'incarico in conseguenza dell'esito positivo della procedura di interpello, non assume servizio senza giustificato motivo, decade dall'incarico.

12. Nelle more dell'attribuzione dell'incarico, lo stesso può essere conferito *ad interim*. Tale conferimento ha carattere eccezionale e temporaneo e può avvenire per motivate esigenze organizzative e funzionali. L'incarico deve avere una durata certa, determinata sulla base del tempo ragionevolmente necessario per lo svolgimento della procedura di conferimento dell'incarico. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, di norma, al professionista può essere attribuito un solo incarico *ad interim*.

13. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con provvedimento motivato, adottato dall'Organo che ha conferito l'incarico. La revoca è disposta, previa formale contestazione al professionista interessato di gravi inadempienze e/o di risultati negativi connessi con l'espletamento dell'incarico, ovvero a seguito di provvedimento di censura per motivi

professionali emesso dal rispettivo Ordine professionale e avviene nel rispetto del principio del contraddittorio.